



CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI NAPOLI

QUARTA SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemiladodici, il giorno 25 del mese di ottobre in Napoli, la quarta sezione della Corte d'Assise d'appello, composta dai signori:

- | | | |
|----|---------------------------|---------------------|
| 1. | dott. Domenico Zeuli | Presidente relatore |
| 2. | dott. Giuseppe Ciampa | Consigliere |
| 3. | sig. D'Elia Anna Maria | Giudice popolare |
| 4. | sig. Bologna Daniela | Giudice popolare |
| 5. | sig. Lepore Olga | Giudice popolare |
| 6. | sig. Di Giuseppe Concetta | Giudice popolare |
| 7. | sig. Silvestri Domenico | Giudice popolare |
| 8. | sig. Celella Giovanni | Giudice popolare |

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica dott. Giovanni Cilenti e con l'intervento del Cancelliere dott. Messina;

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa in grado d'appello

co n t r o

LUONGO Luigi, nato a Napoli il 25-4-1980,
detenuto per altro, presente

LUONGO Salvatore, nato a Napoli il 27-4-1981,
detenuto per altro, presente

IMPUTATI

dei reati di cui agli articoli:

A) 110, 81 cpv., 56, 575, 577 c.p., 7 L. 203/91 perché, in concorso con tra loro e con Somma Ciro, giudicato separatamente, ponendo in essere più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cagionavano le morte di Manfredi Gennaro e Ciletti Filippo, sparando Luongo Luigi e Salvatore più colpi di pistola, che attingevano le vittime in parti vitali del corpo, nonché commettevano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Quagliariello Pasquale e Russarollo Luigi, sparando nei loro confronti più colpi di pistola che non attingevano le vittime, non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà, rivestendo il Somma il ruolo di indicare ai due sicari il momento in cui poteva essere realizzato l'agguato.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predisponendo un agguato e con premeditazione. Con l'aggravante ulteriore di aver commesso il fatto, ossia il duplice tentato omicidio del Quagliariello e del Russarollo, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare le attività della organizzazione camorristica Rinaldi, operante in Napoli nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.

b) 110, 61 n. 2, 81 cpv. c.p., 10,12,14 legge 497/74 e 7 L. 203/91 perché, in concorso come sopra, ponendo in essere più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico un revolver marca Smith & Wesson calibro 357 magnum avente matricola abrasa, ed una pistola semiautomatica marca HS, cal. 9 parabellum, avente matricola 96628, la prima arma comune da sparo, la seconda arma da guerra.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare le attività della organizzazione camorristica Rinaldi, operante in Napoli nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.

c) 110, 61 n. 2, 23 L. 110/75 e 7 L. 203/91 perché, in concorso come sopra, al fine di commettere il reato di cui al capo A), portavano in luogo pubblico il revolver indicato al capo che precede, avente matricola abrasa, e da ritenersi per questo arma clandestina.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare le attività della organizzazione camorristica Rinaldi, operante in Napoli nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.

d) 110, 61 n. 2, 648 c.p. e 7 L. 203/91 perché, in concorso come sopra, al fine di commettere il reato di cui al capo A), per procurarsi un ingiusto profitto, acquistavano o comunque ricevevano il revolver indicato al capo B), avente matricola abrasa, da ritenersi per questo arma clandestina e da considerarsi quindi di provenienza furtiva. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare le attività della organizzazione camorristica Rinaldi, operante in Napoli nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.

e) 110, 61 n. 2, 648 c.p. e 7 L. 203/91 perché, in concorso come sopra, al fine di commettere il reato di cui al capo A), per procurarsi un ingiusto profitto, acquistavano o comunque ricevevano il motociclo marca Gilera, modello Runner, targato AY76628, provento di furto denunciato da Spaho Erion presso la stazione dei carabinieri di Ponticelli in data 8 gennaio 2003. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare le attività della organizzazione camorristica Rinaldi, operante in Napoli nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.

Fatti commessi ed accertati in Napoli il 16 febbraio 2003

Appellanti gli imputati avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Napoli, seconda sezione, in data 2-2-2005, con la quale gli stessi venivano condannati in ordine a tutti i reati loro ascritti, previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e con l'esclusione della aggravante della premeditazione, alla pena di anni ventotto di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante la pena e pubblicazione della sentenza, per estratto e per una sola volta, sul quotidiano "La Repubblica" (*tale sentenza veniva confermata dalla C. di Assise di Appello di Napoli in data 4-7-2006, sentenza poi annullata con rinvio dalla Cassazione con decisione del 22-5-2007; in sede di rinvio altra sezione della C. di Assise d'Appello di Napoli assolveva gli imputati con sentenza del 31 gennaio 2008, sentenza poi annullata con rinvio dalla Cassazione, con decisione del 19 gennaio 2010, per un nuovo giudizio, ora celebrato innanzi a questa AG*).

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La difesa degli imputati si è riportata ai motivi di appello (che saranno ampiamente esposti ed esaminati nel prosieguo) chiedendo l'assoluzione degli stessi.

Svolgimento del processo

La vicenda processuale è ben riassunta nella parte iniziale della già citata sentenza della Cassazione del 19-1-2010, che ha investito questa AG per la decisione, e può agevolmente sintetizzarsi nei termini qui di seguito esposti.

La mattina del 16.2.2003, verso le ore 4,30 a Napoli, due giovani a volto scoperto ed armati di pistole facevano irruzione nell'esercizio commerciale "Pescheria del mare" gestito da Quagliariello Pasquale ed iniziavano a sparare contro le persone presenti. Il Quagliariello si rifugiava in un locale adibito ad ufficio protetto da vetri blindati, mentre i suoi dipendenti Manfredi Gennaro, Ciletti Filippo e Russarollo Luigi venivano attinti dai colpi di arma da fuoco; il primo decedeva immediatamente, il secondo moriva poco dopo in ospedale ed il terzo riportava solo ferite.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, la **Corte d'Assise di Napoli, con sentenza del 2 febbraio 2005, affermava la responsabilità di Somma Ciro, Luongo Luigi e Luongo Salvatore** in ordine ai reati loro ascritti di omicidio, ricettazione, detenzione e porto illegale di un revolver con la matricola abrasa con l'aggravante di cui all'art.7 1.203/91, e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, esclusa l'aggravante della premeditazione, li condannava alla pena di anni ventotto di reclusione (più pene accessorie).

I giudici di primo grado pervenivano all'affermazione di responsabilità degli imputati sulla base delle dichiarazioni del Quagliariello, ritenuto teste pienamente attendibile -in particolare riguardo al riconoscimento degli imputati, ribadito in sede dibattimentale- sulla scorta dei risultati dell'esame stub eseguito sui giubbotti indossati da Luongo Luigi e Luongo Salvatore al momento del fermo, e sulla base del contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche, che confermavano l'inquadramento del duplice omicidio nello scontro in atto tra i clan Rinaldi-Reale (cui risultavano affiliati i due Luongo)

e Mazzarella (cui risultava contiguo il Quagliariello), nonché delle dichiarazioni del collaboratore Fiani Mario.

Avverso tale pronunzia proponevano gravame gli imputati Luongo Luigi e Luongo Salvatore, e la **Corte di Assise d'Appello di Napoli**, disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esame di Somma Ciro (il quale, divenuto collaboratore di giustizia dopo la definizione del processo di primo grado, veniva esaminato come imputato di reato connesso ai sensi dell'art.210 c.p.p. e si avvaleva della facoltà di non rispondere), **con sentenza del 4.7.2006, confermava la decisione di primo grado.**

Avverso la sentenza proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 22 maggio 2007, ritenendo fondate due tra le censure dedotte con il ricorso, e riguardanti, la prima, le modalità dell'esame del Somma, che, condannato con la sentenza di primo grado divenuta irrevocabile, doveva essere esaminato non già ai sensi dell'art.210 e.p.p., bensì come testimone ai sensi dell'art.197 comma primo lett.a) c.p.p., la seconda, l'attendibilità dell'individuazione di persona effettuata nella fase delle indagini preliminari e confermata in sede dibattimentale dal Quagliariello nei confronti dei due imputati, **annullava la sentenza con rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio.**

Disposta, nel giudizio di rinvio, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per procedere all'esame del coimputato Somma Ciro ai sensi dell'art.197 e.p.p., all'esame dell'imputato di reati connessi Spirito Ciro Giovanni ed alla ricognizione formale degli imputati ad opera della parte offesa Quagliariello Pasquale (eseguita in data 23 gennaio 2008), **la Corte d'Assise d'Appello di Napoli con sentenza del 31.1.2008 assolveva Luongo Luigi e Luongo Salvatore dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.**

Riteneva invero la Corte d'Assise d'Appello del giudizio di rinvio di non poter condividere il giudizio positivo espresso dai primi giudici in ordine alla piena attendibilità delle dichiarazioni rese dal Quagliariello nel corso dell'esame dibattimentale, svoltosi nelle udienze dell'11 maggio, del 22 dicembre 2004 e del 14 gennaio 2005, e ciò a causa di alcuni aspetti di falsità della versione fornita dal teste riguardo: a) alla condotta tenuta successivamente alla fuga dei killer, versione contraddetta dalle dichiarazioni del teste Radice, dalle quali



"emerge con evidenza che, nel momento in cui il Quagliariello si allontanò dalla pescheria, non era ancora sopraggiunta sul posto alcuna pattuglia della polizia", come invece dallo stesso riferito; b) "al contesto nel quale avrebbe operato il riconoscimento iniziale degli imputati, taciuto agli inquirenti, negando decisamente di avere visto i tre individui insieme nel corridoio della Questura" (il teste riferiva di averli visti "dietro uno specchio" nel corso di un atto di individuazione eseguito presso gli uffici della questura); c) al "contrasto con le altre emergenze processuali anche nella parte relativa ai contatti avuti con il Mazzarella dopo l'episodio delittuoso" (negati dal teste ed invece ammessi dal Mazzarella Ciro); rilevava infine la Corte d'Appello, "che nella immediatezza del fatto (il Quagliariello) fornì una descrizione alquanto sommaria di uno solo degli aggressori, del quale indicò altezza, corporatura ed età apparente, mentre nel corso dell'esame dibattimentale, ha reso dichiarazioni difformi modificando parzialmente la descrizione delle caratteristiche fisiche di tale soggetto ed indicando particolari omessi nella descrizione originaria"; tutti tali elementi venivano ritenuti dunque dalla Corte territoriale idonei ad inficiare l'attendibilità dell'individuazione effettuata dal Quagliariello.

Inoltre la ricognizione formale effettuata nel giudizio di rinvio dava poi esito negativo; a tale riguardo, la Corte d'Appello, rilevato che mancano nel caso di specie "elementi concreti tali da far ritenere che l'esito negativo della ricognizione formale sia frutto di mendacio ovvero che il teste sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta di danaro o di altra utilità affinché deponesse il falso", ha ritenuto di non poter condividere la tesi dei primi giudici secondo cui le dichiarazioni del Quagliariello troverebbero ampi riscontri nelle altre emergenze processuali, e nel contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali. In particolare, quanto a queste ultime (dalle quali è emerso chiaramente che era in corso una frenetica attività per organizzare azioni di ritorsioni // Somma, cui era affidato il molo di basista, si era recato più volte ad eseguire dei controlli; in alcune conversazioni intercorse proprio tra il Somma e Luongo Luigi, costoro manifestavano l'intenzione di "andare sul posto" e colpire "uno qualsiasi"//), si rilevava che le stesse si erano protratte fino al 14 gennaio 2003, ossia fino ad un mese prima dei fatti per cui è processo.



Tale decisione della Corte d'Assise d'Appello di rinvio del 31-1-2008 veniva annullata, con rinvio, dalla Cassazione con sentenza del 19-1-2010 (che ha investito questa AG), sentenza nella quale si evidenziava come tale Corte di merito non si era attenuta alla nota regola di giudizio, più volte affermata dalla Suprema Corte, secondo cui, secondo i rigorosi criteri legali dettati dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere prima vagliati singolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione, per poi essere esaminati in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo (Cass. Sez. U, Sent. n. 33748/2005 Rv. 231678); ne consegue (continuava la Cassazione nella decisione del 19-1-2010) che, nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale. Ebbene, tanto premesso, rilevava la Suprema Corte che la Corte territoriale non si era attenuta a tale regola di giudizio, e ciò perché *“la motivazione della decisione impugnata risultava carente nei passaggi argomentativi concernenti la valutazione dei dati probatori raccolti, e del tutto mancante di un esame globale e unitario di tutti gli indizi considerati in una complessiva valutazione, anche in rapporto al particolare contesto in cui è maturato il duplice omicidio ed il tentato omicidio del Quagliariello e del Russarollo (attività di organizzazione camorristica)”*.

Per tali motivi, e *“per le lacune che offuscano la razionalità delle ragioni che sorreggono la pronuncia di assoluzione”* (per tutta una serie di altre argomentazioni attraverso le quali si criticavano altri passaggi della citata sentenza d'appello, argomentazioni pienamente condivise da questa Corte e sulle quali si tornerà più avanti), la sentenza del 31-1-2008 veniva annullata e gli atti venivano trasmessi a questa Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli per nuovo giudizio.



Nel corso di tale nuovo giudizio questa Corte procedeva, su richiesta difensiva, ad acquisire ex art. 236 cpp il certificato penale e dei carichi pendenti del Quagliariello ed sentire, a seguito di una disposta rinnovazione dibattimentale, il collaboratore di giustizia Misso Giuseppe (che raccontava di aver saputo da Bove Eduardo, poi deceduto, che i due imputati erano innocenti e ciò perché i Mazzarella "avevano indotto uno dei testi a mentire sugli esecutori materiali di quell'omicidio").

Motivi della decisione

Va innanzi tutto rilevata la totale infondatezza dei preliminari assunti difensivi, con cui si prospettano **presunte nullità e/o inutilizzabilità processuali**, relativi:

- alla presunta illegittimità degli atti di individuazione di persona, effettuati dal teste QUAGLIARELLO nella fase delle indagini preliminari, perché privi di garanzie difensive;
- alla presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali rese da Quagliariello in ordine allo svolgimento delle sue attività di individuazione personale degli imputati svolte nella fase delle indagini preliminari, in quanto asseritamente aventi ad oggetto non "comportamenti" tenuti dal citato teste bensì proprio quelle attività individuative intervenute in quella fase processuale, come tali non acquisibili a dibattimento.

In ordine al primo punto si è già espressa più volte la Suprema Corte, con decisioni pienamente condivisibili, ribadendo (proprio anche nel corso del presente processo, con la decisione del 22 maggio del 2007 che interveniva anche in merito, *di tal che l'eccezione difensiva si prospetta per altro come questione definitivamente decisa ed oggetto di preclusione processuale*) la **piena legittimità degli atti di individuazione di persona svolti nella fase delle indagini preliminari da parte di testi**; si sostiene infatti (proprio nella indicata pronunzia del 2007) che "i riconoscimenti personali informali vanno tenuti distinti dalle ricognizioni vere e proprie, in quanto costituenti atti di identificazione diretta, effettuati mediante dichiarazioni orali non richiedenti l'osservanza delle formalità prescritte per le dette ricognizioni", sottolineando poi in particolare che la valenza probatoria delle ricognizioni



informali, è agganciata dalla giurisprudenza al principio stabilito dall'art. 189 cpp, che consente di annoverare le dette individuazioni nell'ambito delle prove non disciplinate dalla legge di cui sia legittima l'assunzione (cfr. Cass. Sez. II 2.12.2003, CED 227605; Cass. Sez. I 12.2.2005, CED 230781); sul punto può citarsi anche (quanto alla presunta, in realtà insussistente, violazione delle garanzie difensive) Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37870 del 11/05/2004 Rv. 230032 secondo cui “L'art. 364 cod. proc. pen. non prevede tra gli atti di indagine con diritto di assistenza del difensore anche l'atto di individuazione di persona, sia perchè gli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari hanno una funzione esclusivamente endoprocessuale, cioè finalizzata alla prosecuzione delle stesse, sia perchè per la natura dell'atto è impossibile predisporre l'assistenza di un difensore “in incertam personam”, prima cioè di avere identificato la persona che, solo a partire da quel momento, assumerà la veste di persona sottoposta alle indagini”.

In ordine al secondo punto si è parimenti più volte affermato, con decisioni pienamente condivise da questa Corte, che, fermo restando il divieto di acquisizione agli atti del dibattimento dei verbali di individuazione (neanche per il tramite delle contestazioni a norma dell'art. 500 cpp), “è indubbio che l'esame testimoniale ben può svolgersi anche sulle modalità della progressiva individuazione al fine di procedere ad una valutazione globale di chi rende la dichiarazione” e ciò perché, “qualora si sia, in sede di indagini di P.G., proceduto a riconoscimenti informali, e tali riconoscimenti vengano poi reiterati al dibattimento nel corso dell'esame testimoniale, il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento come strumento probatorio - anche se i riconoscimenti informali, non connotati dalle cautele e garanzie delle ricognizioni, hanno pur sempre il carattere di accertamento di fatto liberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova - bensì sull'attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia o l'imputato di persona, si dica poi certo della operata identificazione, reiterata nel corso dell'udienza” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16204 del 11/03/2004 Rv. 228777); da ultimo è stato recentemente ribadito che “I riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi

in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice”: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17336 del 29/03/2011. In conclusione può dirsi dunque che la deposizione del teste sulle modalità della individuazione di un soggetto, sia personale che fotografica, è pienamente legittima, trattandosi di una dichiarazione che finisce con l'avere ad oggetto un fatto storicamente avvenuto che viene descritto, nelle sue modalità attuative, da chi ne è stato protagonista.

Ed è proprio per tali complessive ragioni (esposte nei due punti poco più sopra esaminati) che appare del tutto *malposta* ed in ogni caso palesemente infondata *la questione di legittimità costituzionale* proposta dalla difesa in riferimento all'art. 364 cpp, in relazione agli artt. 111 e 24 della Cost., nella parte in cui non indica tra gli atti cui il difensore ha diritto ad assistere quello di cui all'art. 361 cpp.

Venendo ora al **merito del processo**, va subito detto che il punto nodale dello stesso è la verifica della attendibilità delle dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado dal teste oculare Quagliariello Pasquale, vittima designata dell'agguato, il quale affermava di aver riconosciuto nei due imputati gli autori del duplice omicidio in esame e del tentato omicidio nei confronti suoi e di Russarollo Luigi.

Ebbene va subito detto sul punto che questa Corte ritiene pienamente attendibile la predetta dichiarazione accusatoria del Quagliariello e pienamente affidabile il riconoscimento dei due imputati dallo stesso eseguito (più volte, come si vedrà) nella prima fase delle indagini, riconoscimento ribadito reiteratamente dal teste/parte lesa nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado, in ben tre udienze (in data 11-5-2004, 22-12-2004 e 14-1-2005).

A tale conclusione questa Corte perviene all'esito di una complessiva analisi di tutti gli elementi acquisiti in atti (e dunque anche della negativa ricognizione personale dei due imputati effettuata dal Quagliariello nel primo giudizio di rinvio) e di una valutazione della prova che, nel solco di quanto indicato dalla Suprema Corte nella decisione di rinvio del 19-1-2010, *“deve prendere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme non in modo*

parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio": ed invero, come si vedrà, grazie proprio ad "un esame globale e unitario di tutti gli indizi considerati in una complessiva valutazione, anche in rapporto al particolare contesto in cui è maturato il duplice omicidio ed il tentato omicidio del Quagliariello e del Russarollo (attività di organizzazione camorristica)" si potrà pervenire, con tranquillante sicurezza, ad una coordinata verifica dei dati acquisiti che, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, consentono di "essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale".

E valga il vero.

E' necessario in primo luogo ripercorrere, sia pure in sintesi, l'iter attraverso il quale il QUAGLIARELLO è pervenuto al riconoscimento degli imputati:

- il QUAGLIARELLO veniva accompagnato in Questura nella immediatezza del fatto; esaminato dagli inquirenti, oltre a riferire dettagliatamente la dinamica dell'agguato omicidiario, forniva anche una descrizione dei killer e del loro abbigliamento senza indicare, però, né il loro nome né eventuali soprannomi (non conosceva proprio gli aggressori, come più volte dal teste ribadito) e senza parlare in alcun modo della faida in corso all'epoca tra i Rinaldi/Reale ed i Mazzarella (a lui ben nota ed alla quale riconduceva la causale della vicenda, come riferirà poi a dibattimento): è bene sottolineare fin da ora tale dato, d'indubbia rilevanza, idoneo anche di per sé solo a smentire la principale tesi difensiva secondo cui vi fu una preordinata accusa calunniosa della parte lesa verso i due imputati; il Quagliariello specificava anche che, poco prima dell'agguato, "c'era stata una persona anziana a lui sospetta che era andata a prendere, ad acquistare delle vongole" (il teste ricorda che in tale occasione gli furono mostrate anche delle fotografie //attività però negata dagli ufficiali di PG// e che in una di esse riconobbe tale "persona anziana" //il Somma Ciro, coimputato condannato con sentenza definitiva//, non riferendo però alla PG tale positivo riconoscimento, e ciò per le ragioni che si esporranno nel prosieguo);
- la PG allora, sulla base di quanto raccontato dal Quagliariello e soprattutto sulla base degli elementi investigativi tratti anche da pregressi recenti precisi dati conoscitivi e d'indagine (la circostanza che titolari della

pescheria ove si era verificato l'agguato erano i fratelli Francesco e Ciro Mazzearella; il contenuto di **intercettazioni** telefoniche e ambientali, su cui si tornerà più avanti, nelle quali **interlocutori** erano componenti del clan Rinaldi/Reale, tra cui la PG identificava **anche Somma Ciro e Luongo Luigi**, che stavano "programmando", poco tempo prima della vicenda omicidiaria, di colpire "qualcuno a caso" degli avversari del clan //su tali punti vedi la deposizione del teste di PS Procacci ma soprattutto del funzionario di PS dott. Agricola//), inquadrava immediatamente il delitto nell'ambito della faida in corso tra i due opposti clan camorristici dei MAZZARELLA da un lato e dei RINALDI-REALE dall'altro; venivano pertanto portati negli uffici della Questura, tra le tante persone sospette, solamente i tre soggetti che venivano poi riconosciuti dal QUAGLIARELLO (Somma Ciro, condannato poi per tale fatto con sentenza passata in giudicato, ed i due fratelli Luongo);

- la parte lesa aveva poi modo di vedere gli imputati negli uffici della Questura (casualmente, mentre si recava in bagno, secondo gli inquirenti; appositamente, a seguito di osservazione attraverso un vetro-specchio, secondo il Quagliariello), ma, pur avendoli riconosciuti (come dal teste poi analiticamente chiarito nel dibattimento), dichiarava che non erano loro (*sulle ragioni di tale prima dichiarazione del teste ci si soffermerà più avanti, potendo comunque fin da ora dirsi che tale atteggiamento trova la sua spiegazione nell'esigenza del Quagliariello di trovare una protezione per sé e soprattutto di "mettere al sicuro i figli" prima di procedere oltre nelle sue accuse, e ciò attraverso un preventivo contatto con i Mazzearella, suoi referenti, ai quali era strettamente contiguo*);
- il QUAGLIARELLO lasciava quindi gli uffici della Questura, ma dopo poco tempo si metteva in contatto con il dott. AGRICOLA chiedendo di essere nuovamente sentito;
- riaccompagnato immediatamente in Questura, il QUAGLIARELLO dichiarava che le persone che aveva poco prima visto presso quegli uffici erano gli autori del fatto; in particolare il Quagliariello precisava di aver riconosciuto gli imputati fin dall'inizio innanzitutto per il loro abbigliamento (giubbini e copricapo), identico a quello indossato poco prima dagli autori della sparatoria;

- sentito formalmente, subito dopo tale dichiarazione, dal P.M., il QUAGLIARELLO ribadiva di aver riconosciuto nelle persone che aveva prima visto negli uffici della Questura (SOMMA Ciro, LUONGO Luigi e LUONGO Salvatore) gli autori del fatto;
- il PM procedeva allora, in tale sede, a mostrare immediatamente al teste, una per volta e da sole (vis a vis, senza specchi od altro), le predette persone, ed il Quagliariello confermava, con certezza, tale riconoscimento;
- il QUAGLIARELLO poi, dopo aver ribadito a dibattimento (in tre udienze, in data 11-5-2004, 22-12-2004 e 14-1-2005) tutte le suesposte circostanze (e dunque la certezza degli avvenuti riconoscimenti personali degli imputati), precisava ulteriormente, all'udienza del 14-1-2005, di aver riconosciuto nel LUONGO Salvatore la persona che aveva accompagnato il SOMMA la prima volta che costoro si erano recati nella sua pescheria (nel mese di gennaio del 2003) e che successivamente avevano partecipato al raid omicidiario, aggiungendo di aver notato che lo stesso aveva un "segno" di natura imprecisata su uno degli zigomi (e dell'esattezza di tale dato si dava atto nel verbale di quella udienza).

Ebbene, ciò posto, va rilevato che plurimi sono gli elementi acquisiti in atti che consentono di valutare come pienamente attendibili e credibili le suesposte dichiarazioni accusatorie del Quagliariello.

Innanzitutto va osservato che lo stesso, nel corso dell'agguato, ha in pratica "visto la morte in faccia" *(si veda quella parte del racconto nella quale ricorda la sua fuga sulle scale alla vista dei due uomini armati, la chiusura veloce alle sue spalle della porta blindata, a vetri e trasparente, ed il colpo esplosivo contro il suo viso, al di là del vetro ed a pochi centimetri di distanza, dal primo aggressore /rivelatosi poi essere Luongo Luigi/; si veda quella parte del racconto nella quale ricorda l'agghiacciante scena dei due aggressori /sia quello che aveva sparato contro di lui, sia il secondo rivelatosi poi essere Luongo Salvatore che si trovava in fondo alle scale/ che, una volta resisi conto di non poterlo uccidere, esplodevano con "rabbia" e con "stizza" //testuale// più colpi contro Manfredi, Ciletti e Russarollo, inermi e fermi nell'angolo vicino alla porta d'ingresso, colpi esplosivi anche verso il primo quando questi "si era abbassato" per la paura, "era chinato")*;



il Quagliariello per altro (strettamente contiguo ai Mazzarella, come si vedrà più avanti e come sottolineato anche dalla Cassazione remittente //”*il teste, se non affiliato al clan Mazzarella, è comunque ad esso contiguo*”: pag. 8 della sentenza//) aveva ben capito, fin dall’inizio dell’agguato mortale, di essere lui la vera vittima predestinata (*si veda la prima parte del suo racconto nella quale proprio ciò rappresenta, ricordando la sua sollecitazione, inascoltata, a ripararsi rivolta alle due persone che lavoravano con lui /e che poi rimasero vittime a terra/ che avevano pensato ad una “semplice” rapina*); tale teste aveva insomma avuto modo di ben vedere i due aggressori durante l’agguato di cui era rimasto vittima, ben conscio di essere lui il principale bersaglio, e ne forniva anche una descrizione (*all’ud. dell’11-5-2004 precisava la corporatura, l’età e l’abbigliamento di entrambi, anche se non era in grado di fornire i precisi tratti somatici dei predetti, ribadendo, con poche minime imprecisioni /assolutamente non rilevanti, come si vedrà meglio più avanti/, ciò che aveva detto alla PG nel corso della sua seconda deposizione del 16-2-2003, quando ormai aveva superato quei “problemi”, su cui parimenti si tornerà più avanti*).

Del tutto genuine dunque, logiche e credibili, le sue dichiarazioni (che il teste, in primo grado, manteneva reiteratamente ferme con costanza e precisione) e del tutto chiaro anche (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa) il suo ricordo dei volti dei due aggressori (*“mi hanno colpito solo i visi loro, che non li posso dimenticare più”*: folio 57 verbale stenotipico della deposizione dibattimentale dell’11-5-2004), di tal che appaiono più che attendibili ed affidabili anche gli atti di individuazione personale, atteso invero che tali aggressori il Quagliariello aveva modo di rivedere a pochissime ore di distanza dai fatti, lo stesso giorno dell’agguato; sul punto giova ricordare che:

- **Luongo Luigi** (il soggetto che ebbe modo di vedere a pochi centimetri di distanza durante l’aggressione) è stato da lui riconosciuto con certezza di persona innanzi al PM, quando con altrettanta certezza il Quagliariello dichiarava che era lo stesso che aveva poco prima visto in Questura; con altrettanta certezza ribadiva tali dichiarazioni a dibattimento (*“io non me lo posso dimenticare mai qual viso ... lui guardava me ed io a lui”*: ud. 11-5-2004); analoga certezza dimostrava lo stesso teste nel riconoscere ancora una volta il Luongo Luigi in foto nel corso dell’attività integrativa

d'indagine svolta dal PM (a dibattimento in corso) in data 12-10-2004 (atti poi acquisiti su accordo tra le parti);

- **Luongo Salvatore** (il soggetto che ebbe modo di vedere in fondo alla scala) è stato da lui riconosciuto con certezza di persona innanzi al PM, quando con altrettanta certezza il Quagliariello dichiarava che era lo stesso che aveva poco prima visto in Questura; con altrettanta certezza ribadiva tali dichiarazioni a dibattimento, precisando che il suo punto di osservazione (dietro la porta blindata, a vetri) era ottimale, atteso che tale porta si trovava nel punto alto della rampa di scale che consentiva (come ampiamente documentato anche dalle foto in atti) una perfetta visione di ciò che avveniva nella parte bassa, ove si trovava il secondo aggressore (*"ma pure a quello là. Quando ho chiuso la porta io guardavo anche a quell'altro là"*: ud. 11-5-2004); in particolare il Quagliariello ricorda che, quando l'aggressore che si trovava nella parte alta (Luongo Luigi) aveva sparato il colpo contro di lui, colpo che si era infranto contro la porta a vetri blindata, il secondo aggressore (Luongo Salvatore) che aveva visto il complice *"in difficoltà ... si è impietrito, si è fatto la faccia proprio ... mi sembrava tutta bianca ... lui aveva paura ed io avevo preso coraggio ... lui stava sotto l'arco della porta proprio, all'entrata della pescheria e lui mi vedeva, io lo vedevo così, io ho visto proprio quando ha buttato ..."*: stessa udienza): in sostanza anche il volto del secondo aggressore era ben stato memorizzato dal Quagliariello; e se poi il teste non dimostrava certezza nel riconoscimento fotografico del 12-10-2004 (nel corso della citata attività integrativa d'indagine svolta dal PM), laddove dichiarava che la foto che ritraeva Luongo Salvatore gli "sembrava" ritrarre il secondo killer, va però d'altra parte ricordato che poi, come già più sopra ricordato, all'udienza del 14-1-2005 il teste ribadiva la sua certezza relativa ai primi riconoscimenti personali del Luongo Salvatore, aggiungendo non solo di aver riconosciuto nello stesso anche la persona che aveva accompagnato il SOMMA la prima volta che costoro si erano recati nella sua pescheria e che successivamente avevano partecipato al raid omicidiario, quanto soprattutto anche di aver notato che lo stesso aveva un "segno" di natura imprecisata su uno degli zigomi, circostanza della cui esattezza il primo giudice dava atto nel verbale di quella udienza: e tal dato non appare di



poco rilievo, se sol si riflette sul fatto che i due imputati non sono mai stati presenti alle udienze nel dibattimento di primo grado, per loro scelta personale (difensiva), quando deponeva il Quagliariello, per cui tale ulteriore indicazione somatica del Quagliariello è chiaramente frutto solo ed esclusivamente del suo personale ricordo del volto del secondo aggressore.

Vi sono poi numerose circostanze che confortano la suesposta valutazione di piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese in primo grado dal Quagliariello, a valere quali veri e propri elementi di riscontro rispetto ad esse.

Quale primo elemento di riscontro logico alle dichiarazioni accusatorie del Quagliariello, va osservato che in atti vi sono plurime risultanze probatorie che consentono di ritenere per acquisita la dimostrazione della loro piena coincidenza "storico-criminosa" con quanto accertato; vuol dirsi che tale soggetto, nei suoi primissimi atti di individuazione personale, pur senza fare il nome o soprannome degli aggressori e senza fare alcun riferimento a "faide" o scontri in atto (tale punto va nuovamente sottolineato), indica i responsabili dell'agguato che lo aveva visto vittima proprio nelle persone facenti parte del gruppo criminoso che, proprio in quell'epoca sottoposto a controlli di PG, è risultato aver preso la decisione di eliminarlo.

Ed invero numerosi sono i dati acquisiti in atti che consentono non solo e non tanto di inquadrare la vicenda criminosa in oggetto nella faida all'epoca esistente tra la famiglia Mazzarella e le famiglie Rinaldi/Reale (per il controllo della zona di S. Giovanni a Teduccio), quanto soprattutto di ritenere quali circostanze del tutto pacifiche:

- la strettissima contiguità (se non la vera e propria appartenenza) dei due fratelli Luongo al sodalizio camorristico dei Rinaldi/Reale;
- il fatto che il reale bersaglio dell'azione punitiva organizzata in primis dai Rinaldi (attuata con l'agguato omicidiario in esame) era proprio il Quagliariello, persona che gestiva la pescheria, ove venne eseguito l'agguato, in nome e per conto dei Mazzarella, di cui era anche socio (lo stesso Quagliariello raccontava di essere socio dei Mazzarella nella



gestione della pescheria, della quale era amministratore //circostanza ammessa per altro anche dal medesimo Mazzarella Ciro nel corso della sua deposizione dibattimentale//).

Tutto ciò emerge con chiarezza dagli atti del procedimento, ed in particolare:

A) dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Fiani Mario, soggetto ritenuto attendibile e credibile sul punto da tutte le AG intervenute, anche in questo processo, a valutare le stesse: in merito va subito sottolineato che appare ormai non più sub iudice la positiva valutazione sulla complessiva credibilità e affidabilità soggettiva del Fiani, non essendo tale punto oggetto dei motivi d'appello che questa Corte è chiamata a scrutinare nei limiti imposti dalla sentenza di annullamento con rinvio della Cassazione (per altro la difesa non solo non contesta tale credibilità, ma insiste reiteratamente sulla stessa, e ciò nell'ottica difensiva tesa a superare le considerazioni della Corte di primo grado, su cui si tornerà più avanti, relative alla "non affidabilità" di quella parte delle dichiarazioni del Fiani nelle quali il collaboratore esprime la sua valutazione sulla "innocenza" degli imputati); in ogni caso può qui rilevarsi che la stessa (quale valutazione positiva fondata sull'esame, tra l'altro, della sua personalità, del suo passato, dei suoi rapporti con i due Luongo ed alla genesi della sua risoluzione alla collaborazione) risulta condivisibilmente esposta nella sentenza di primo grado alle cui pagine da 16 in poi si rinvia e che si hanno qui per integralmente trascritte. Ebbene tale collaboratore, dopo aver spiegato i motivi del suo ingresso nel clan Reale (strettamente alleato al clan Rinaldi, tanto da costituire un unico gruppo camorristico, fondamentale dato "storico/criminoso" su cui si tornerà più avanti), raccontava:

1)- della piena partecipazione allo stesso dei due *fratelli Luongo la cui sorella aveva sposato Reale Antonio*, poi deceduto (ricordava, tra le altre cose, la partecipazione di Luongo Salvatore all'omicidio del genero di "maruzzella", voluto dai Rinaldi //ciò a riprova della comunanza di interessi criminali tra i due gruppi //);

2)- del contrasto all'epoca esistente tra tale clan e quello dei Mazzarella (pur se, poco prima dei fatti in contestazione, tra tali compagini camorristiche vi era stata una "tregua" //è bene sottolineare tale dato che

avrà la sua importanza, come si vedrà, nell'analisi complessiva della vicenda//);

3)- della decisa volontà del gruppo criminoso dei Rinaldi, dopo l'omicidio di Rinaldi Francesco, di colpire i Mazzarella eliminando proprio il Quagliariello che gestiva, come detto, la pescheria intestata ai figli di Mazzarella Gennaro e che versava parecchi milioni alla settimana a Mazzarella Vincenzo; il Fiani racconta in particolare (ed appare indispensabile ben sintetizzare le sue dichiarazioni sul punto, quali utilissime chiavi di lettura della vicenda tutta) di essere stato proprio lui convocato da Rinaldi Gennaro che, alla presenza dei due fratelli Luongo e di altri componenti del clan, gli aveva fatto presente che era loro intenzione ammazzare il "proprietario" della pescheria, perché costui versava parecchi milioni alla settimana a Vincenzo Mazzarella; Rinaldi gli aveva chiesto il suo appoggio per porre in essere l'azione delittuosa; Fiani aveva interpellato allora i suoi diretti referenti, Carmine e Patrizio Reale ("io vi ho detto che mettevo al corrente tutti i fratelli Reale, non solo a Carmine": folio 27 del verb. stenotipico della sua deposizione all'ud. del 10-11-2004); ebbene, Carmine Reale (all'epoca detenuto; il contatto avvenne tramite la moglie dello stesso, Concetta Rinaldi) gli disse "che non ne voleva sapere niente; disse 'io me ne lavo le mani' come disse la moglie", e ciò perché "si trattava di una faida di carattere familiare che non coinvolgeva i Reale", precisandogli poi ancora "per me -i Rinaldi- fanno come vogliono loro"; Patrizio Reale d'altro canto, pur ripetendogli che "era una faida tra i Mazzarella e i Rinaldi", gli diceva che "però, se -i Rinaldi- fanno il risultato ben venga": in sostanza (ed è bene sottolineare il punto per ciò che si andrà poi a dire in ordine alla personale partecipazione nei fatti dei fratelli Luongo) il gruppo dei Reale, pur rilevando un primario coinvolgimento dei Rinaldi in tale agguato da compiere, non se ne mostra però del tutto disinteressato ("se fanno il risultato ben venga"), in tal modo plasticamente evidenziando ancora una volta la comunanza, sempre e comunque, degli scopi criminali dei due clan, tra loro strettamente uniti, tanto da essere considerati, nella geografia criminale della zona, come **un'unica compagine camorristica, il clan Rinaldi/Reale** (si possono ricordare sul punto anche le dichiarazioni del

teste Agricola, funzionario di PS, che rappresenta in tali sensi le risultanze investigative dell'epoca);

Fiani da ultimo ricorda poi in particolare che Rinaldi Gennaro insisteva per far partecipare all'agguato proprio Luongo Salvatore;

B) dal contenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali (analiticamente esposte e riassunte nelle pagg. da 22 in poi della sentenza di primo grado cui si rinvia) aventi ad oggetto conversazioni a cui *partecipavano personalmente gli stessi Luongo Luigi e Salvatore* (oltre che Somma Ciro, il coimputato già condannato per i fatti oggetto del presente procedimento con sentenza passata in giudicato) da cui si desumeva l'esistenza, all'epoca, di un unico gruppo malavitoso riferibile proprio alle famiglie Rinaldi/Reale (e ciò a riprova oggettiva ed inequivoca di quanto poco più sopra evidenziato), un gruppo che aveva gli stessi interessi criminosi e che all'epoca aveva problemi di sopravvivenza, di reperimento di armi e soldi, un gruppo che inoltre aveva in animo di vendicarsi delle perdite subite dal proprio sodalizio; più in particolare in tali conversazioni (nelle quali erano unitariamente coinvolti, sia perché citati, sia perché personalmente partecipi quali interlocutori, esponenti delle due famiglie indicate //nelle stesse intervengono ad esempio anche Rinaldi Ciro ed Oliviero Raffaele, altro soggetto ritenuto affiliato al clan Rinaldi/Reale, e nelle medesime si riconosce un ruolo di vertice a Reale Carmine//), si parla di estorsioni e vendita di stupefacente, attività quest'ultima consumata proprio da Luongo Luigi //vedi pag. 20 e ss sent. primo grado//; di attività di mantenimento delle famiglie dei soggetti affiliati in carcere, e ciò attraverso la consegna costante e periodica della "settimana", attività in cui proprio i fratelli Luongo apparivano ricoprire un ruolo fondamentale di collazione del soldi prima e di distribuzione degli stessi poi //vedi pagg. 26 e ss sent. primo grado//; di pericoli per la propria incolumità //vedi le conversazioni a cui partecipa anche Luongo Salvatore a pagg. 44 e ss della sent. di primo grado//; della predisposizione di un agguato //vedi in particolare le conversazioni tra Luogo Luigi e Somma Ciro a pagg. 47 e ss sent. primo grado//; da notare anche che alcune conversazioni erano intercettate all'interno dell'auto blindata, in uso al clan Rinaldi, utilizzata da Somma Ciro (componente appunto del clan Rinaldi) per accompagnare Luongo

Luigi (legato al clan Reale) alla firma dalla PG, ulteriore elemento questo che conforta il suesposto dato storico relativo al fatto che le due citate famiglie costituivano, all'epoca, un unitario gruppo criminoso;

C) dalle dichiarazioni del funzionario della Questura di Napoli, dott. Agricola, che confermava l'esistenza, all'epoca, di una feroce faida tra i Mazzarella da un lato e la famiglia Rinaldi/Reale dall'altro (enumerava la sequenza degli omicidi, dal 1989 al 2003, che vedeva vittime gli affiliati da una parte e dall'altra //Rinaldi Antonio e Nocerino Filippo, del clan Rinaldi; D'Ambrosio Salvatore e Elefante Nunzio del clan Mazzarella; da ultimo, e poco prima dei fatti di causa, Ostetrico Salvatore, suocero di Oliviero Raffaele, del clan Rinaldi//).

Tali dati non appaiono certo di poco conto nella valutazione dell'attendibilità complessiva delle prime dichiarazioni accusatorie del Quagliariello, dati la cui rilevanza ai fini del decidere è stata nei seguenti termini sottolineata efficacemente nella sentenza della Cassazione remittente del 19-1-2010: *"I giudici di appello, invero, non potevano esimersi di prendere in considerazione, le seguenti circostanze: che la famiglia Mazzarella era a capo di un sodalizio criminoso contrapposto al clan Rinaldi - Reale per il controllo della zona di S. Giovanni a Teduccio; che Gennaro Rinaldi, a seguito dell'uccisione di un suo congiunto, aveva deciso di colpire i Mazzarella, eliminando il Quagliarello (perché costui versava parecchi milioni alla settimana a Mazzarella Vincenzo); che il reale bersaglio dell'azione punitiva era proprio lo stesso Quagliariello. Tali circostanze sono infatti del tutto pacifiche, in quanto narrate dal teste Fiani, ritenuto attendibile sul punto sia nella sentenza di primo grado che in quella impugnata".*

Un secondo elemento di riscontro/conforto rispetto alle dichiarazioni accusatorie del Quagliariello, questa volta con un ancor più preciso riferimento ai due Luongo, lo si rinviene nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Fiani Mario relative a quanto accaduto la sera/notte del giorno dell'agguato, **da valutare congiuntamente al contenuto delle ultime intercettazioni** eseguite dal 9 al 14 gennaio 2003 (riportate alle pagg. da 47 in poi nella sent. di primo grado cui si rinvia).

Come già esposto poco più sopra, va ricordato che il Fiani aveva raccontato della precisa volontà di Rinaldi Gennaro di uccidere Quagliariello, perché vicino ai Mazzarella, e della sua "insistenza" per far partecipare all'agguato Luongo Salvatore; ebbene lo stesso Fiani racconta di aver assistito, **quale vero e proprio "teste oculare"**, alla partenza dalla casa dei due fratelli Luongo (di fronte alla quale abitava), proprio la notte dei fatti oggetto del presente procedimento, del gruppo di persone che poi ebbe ad eseguire l'agguato omicidiario in esame presso la pescheria del Quagliariello.

Il Fiani rappresenterà poi all'AG il suo convincimento in ordine alla "innocenza" dei due fratelli Luongo.

Occorre soffermarsi sul punto in quanto, come si cercherà di mettere in luce nel prosieguo, potrà agevolmente rilevarsi che le "convinzioni" del Fiani su tale innocenza sono il frutto solo di sue personali valutazioni (inaffidabili in merito), inidonee pertanto ad intaccare la prospettazione accusatoria; di ben diverso peso risulta invece la sua descrizione dei fatti accaduti quella sera/notte, questa sì d'indubbia valenza accusatoria in quanto rappresentativa di una personale visione di accadimenti oggettivamente verificatisi.


E dunque, questo il racconto del collaboratore:

FIANI ha dichiarato di aver avuto modo di assistere, la notte del 16 febbraio 2003, ai preparativi del raid omicidiario; ha riferito di abitare di fronte alla casa dove abitavano i fratelli LUONGO e di aver notato quella sera una riunione particolarmente affollata ed uno strano movimento che si era protratto fino a notte inoltrata, per cui, incuriosito, era rimasto ad osservare quanto stava accadendo. Tra i presenti aveva notato parecchi componenti del clan Rinaldi: "Doberman" (*Marigliano Vincenzo*), "Sergio" (*Grassia Sergio*), "il Pop" (*Oliviero Raffaele*), "o Barese" (*Somma Ciro*) e "Tattariello". La sua attenzione era stata in particolare colpita dal fatto che sotto il portone era stato messo un motorino "Skipper", di colore grigio metalizzato e alle spalle del palazzo una "Fiat Punto" celestina; verso le ore 2 e qualcosa aveva notato che "o barese" (SOMMA Ciro) si era allontanato in auto e dopo circa un'ora "Doberman" e "Sergio" erano partiti a bordo del motorino, seguiti, dopo dieci minuti, dall'auto Fiat Punto. Affacciato alla finestra era rimasto Tattariello". Verso le tre e

mezza-le quattro, era ritornato "o barese" che da sotto il palazzo, senza salire sopra, aveva detto: "Tutto a posto", al che "Tattariello" era sceso giù andando via insieme allo stesso. La mattina dopo aveva saputo che erano stati arrestati LUONGO Luigi e LUONGO Salvatore, per cui si era recato da RINALDI Gennaro che lo aveva rassicurato dicendogli: "non sappiamo niente ... non ti preoccupare ... se non hanno fatto niente vedrai che usciranno" (cosa che era effettivamente avvenuta); aveva anche appreso che erano stati uccisi due ragazzi "che non c'entravano niente", che "o barese" si era avviato prima perché, con la scusa di comprare il pesce, doveva telefonare ai killer per dire loro che la persona era sul posto e potevano agire, che la Punto era la macchina che avrebbe dovuto portare indietro gli assassini.

Il FIANI ha anche riferito che aveva avuto modo di parlare, in presenza di "o barese", con i fratelli Luongo ai quali aveva chiesto cosa fosse successo. I due avevano risposto: "Niente, ieri sera hanno fatto un duplice omicidio e hanno accusato noi che voi sapete non c'entriamo proprio". A questo punto, rivoltosi a "o barese" aveva chiesto se invece lui c'entrava e costui, senza rispondere, aveva sorriso. Ed era per queste circostanze che il Fiani era convinto che i Luongo non fossero coinvolti in tale fatto. I fratelli LUONGO erano stati poi, nella stessa giornata, nuovamente fermati, sicché egli era ritornato da RINALDI Gennaro facendogli presente che se i due stavano in carcere era "*per colpa loro*" per cui avrebbero dovuto provvedere al loro mantenimento ed alle spese degli avvocati, ricevendo assicurazione in tal senso. Il RINALDI avrebbe detto: "Non ti preoccupare, paghiamo noi gli avvocati e li facciamo uscire perché non hanno fatto niente e sono cose nostre e ce la vediamo noi". Il FIANI ha precisato che tale impegno era stato effettivamente mantenuto.

Si è ritenuto di riproporre con analiticità il contenuto delle dichiarazioni del Fiani in quanto proprio dalla lettura delle stesse può agevolmente rilevarsi quanto prospettato in premessa, e cioè che una parte di esse è frutto di osservazione diretta di fatti, avvenuti in sua presenza, mentre altra parte, quella specificamente riguardante la posizione degli imputati, è il risultato di



affermazioni a lui fatte dagli stessi imputati o da esponenti del clan Rinaldi, gli uni e gli altri interessati con evidenza a fornire una versione dei fatti che avallasse l'estraneità dei fratelli Luongo all'episodio omicidiario, i primi per la loro proclamata innocenza, i secondi per non essere accusati di aver utilizzato uomini non del proprio clan per l'esecuzione del delitto, a fronte della posizione del Carmine Reale che aveva lasciato liberi di agire i Rinaldi (*'io me ne lavo le mani' ... 'fanno come vogliono loro'*), rilevando però che *"si trattava di una faida di carattere familiare che non coinvolgeva i Reale"*.

E' per queste ragioni che, ferma restando la valutazione di affidabilità soggettiva del collaborante (ampiamente dimostrata in sentenza e, come già rilevato anche dalla Cassazione remittente, non più sub iudice), risulta del tutto condivisibile il giudizio espresso nella decisione di primo grado secondo cui deve attribuirsi un'evidente diversa valenza probatoria a quella parte del racconto del FIANI Mario riguardante "i fatti" da lui visti (gli accadimenti e l'evolversi oggettivo della vicenda), rispetto a quella riguardanti le "interessate" dichiarazioni da lui ricevute, dichiarazioni che lo indurranno a convincersi della presunta estraneità dei fratelli LUONGO all'omicidio de quo, e ciò, si badi, all'esito solo ed esclusivamente di sue deduzioni soggettive, del tutto errate.

Ed a conferma proprio dell'erroneità delle "convinzioni soggettive" del Fiani in merito all'innocenza dei due Luongo, militano le seguenti significative circostanze, tratte per altro proprio dalla stesse dichiarazioni di tale collaboratore:

- il FIANI non è stato in grado di riferire chi fossero gli occupanti della Fiat Punto celeste, partita da sotto casa dei Luongo la sera/notte dei fatti, anche perché, come egli stesso ha precisato, l'auto si trovava dietro al palazzo e la visibilità era scarsa (*"...era notte, non so se voi conoscete Pazzigno...è scurissimo"* ... domanda: *"poi vide o seppe chi si allontanò a bordo della vettura, della Fiat Punto celeste?"*; risposta secca: *"No"*; folio 38 verb. ud. 10-11-2004); ebbene tale dato si concilia pienamente con la invece accertata presenza a bordo di tale auto proprio dei fratelli LUONGO, tenuto conto che il teste Quagliariello riferiva con precisione la circostanza che proprio da una Fiat Punto vide scendere i due killer (il teste racconta di aver visto uscire da tale auto, che si fermava ad una certa distanza dal suo

locale, due persone che poi salivano a bordo di un motorino, guidato da una terza persona, che si avvicinava poi alla sua pescheria; da questo motorino scendevano poi tali due persone, i killer, armi in pugno);

- il Fiani inoltre, con riguardo della presenza nella loro abitazione dei fratelli LUONGO la sera del fatto, si è comunque espresso in forma dubitativa (P.M. - Senta, lei vide quella sera Salvatore e Luigi Luongo? FIANI - *Li vidi a prima sera, verso le sette e mezza, le otto. Però, vi torno a ripetere, Salvatore abitava al settimo piano, dove abitava prima Antonio Reale, e Gigino molto spesso si tratteneva con lui, dormiva con lui sopra, perché poi giù non li vidi proprio, a meno che non stavano all'interno, ma penso che non c'erano*");
- va poi evidenziato, quale ulteriore elemento che appare in contrasto con la presunta da lui asserita estraneità dei fratelli LUONGO all'esecuzione del duplice omicidio, quella affermazione, più volte ribadita del Fiani, secondo cui, quando gli imputati furono arrestati ed egli si recò dai Rinaldi facendo loro presente che se i fratelli LUONGO erano in carcere ciò era avvenuto *"per colpa loro"* (testuale a folio 41 del verbale stenotipico della deposizione del Fiani all'ud. del 10-11-2004) per cui i medesimi Rinaldi avrebbero dovuto provvedere alle "spese di mantenimento" (*"dovevano pagare loro la settimana"*: loc. cit.) e a quelle degli avvocati, i Rinaldi stessi non ebbero alcuna difficoltà ad assumersi tale onere (*"lui -Gennaro Rinaldi- disse: 'non vi preoccupata, paghiamo noi gli avvocati'"*: loc. cit.), mantenendo poi fede all'impegno assunto: agevole rilevare, quale unica deduzione logica da trarre da tali in equivoche frasi, che *"la colpa"* dei Rinaldi non poteva che essere quella di aver utilizzato come killer per il duplice omicidio della pescheria i fratelli LUONGO Salvatore e LUONGO Luigi pur in presenza di un parere espresso da Carmine REALE che non riteneva di veder "coinvolto" nella vicenda il suo clan, non potendo invero avere altra spiegazione, se non proprio la piena consapevolezza da parte di Rinaldi di tale "colpa", l'impegno assunto da parte degli stessi per sostenere le "spese di mantenimento" e quelle degli avvocati incaricati della difesa.

Infine va poi rilevato che la partecipazione dei due Luongo all'agguato omicidiario in esame non può dirsi neanche inipotizzabile perché in contrasto

insanabile con le indicazioni espresse dai Reale (come prospettato anche dalla difesa); in merito va ricordato che, a fronte della richiesta avanzata da Rinaldi Gennaro di “appoggio” da parte dei Reale per la realizzazione di tale agguato, i Reale, come detto, sostanzialmente e di fatto *“se ne lavavano le mani”*, lasciando liberi i Rinaldi di operare *“come vogliono loro”*, ritenendo che la vicenda non dovesse veder “coinvolto” il proprio clan; e però nello stesso tempo si mostravano più che interessati alla buona riuscita dell’agguato (*“se fanno il risultato ben venga”*), palesando in tal modo ancora una volta che, in fin dei conti, gli “interessi criminali” erano pur sempre comuni e condivisi dalle due famiglie, unite di fatto in un solo clan (dei Rinaldi/Reale).

Ed agli atti risultano acquisiti plurimi dati che consentono di ritenere come proprio i due fratelli Luongo, anche in epoche immediatamente precedenti i fatti, si erano trovati a condividere tale comunanza di interessi criminosi, mostrandosi pienamente inseriti in tale *unitaria logica criminale*, propria di un solo gruppo camorristico, quello dei Rinaldi/Reale; ed invero vanno letti in tal senso:

- il contenuto delle intercettazioni del gennaio 2003 (di cui si è già parlato e su cui si tornerà più avanti), nel corso delle quali sia Luongo Luigi che Luongo Salvatore (del clan Reale) conversano, proprio anche con esponenti del clan Rinaldi (come Somma), di vicende criminali comuni ai due gruppi;
- la circostanza che Somma Ciro, con un’auto blindata in uso al clan Rinaldi, accompagnava Luongo Luigi (del clan Reale) a firmare dalla PG;
- la circostanza che già in passato, sempre a dire del Fiani, il Luongo Salvatore (che poi sarebbe stato inserito nel clan Reale, ma che all’epoca *“stava in aspettativa, cioè non faceva parte di nessun clan”*: folio 22 dep. Fiani) aveva partecipato all’omicidio del genero di “maruzzella”, voluto dai Rinaldi (anche in quel caso Rinaldi Gennaro aveva chiesto l’appoggio dei Reale ed anche in quel caso il Reale rappresentava al Fiani le stesse sue considerazioni poi espresse all’analoga, successiva, richiesta di “appoggio” per l’agguato alla pescheria, dicendogli che *“era una faida tra i Rinaldi e i Mazzarella” e che “noi non c’entravamo niente”*, finendo poi anche questa circostanza col dire *“al limite fanno come vogliono loro, se a loro -i Rinaldi- interessa farlo, lo fanno, se non lo vogliono fare, non lo fanno”*: pag. 21 verb. sten. dep. Fiani all’udienza del 10-11-2004); ebbene tale azione omicidiaria, a dire sempre del

Fiani, era stata commessa dal Luongo nell'interesse sì dei Rinaldi (dai quali era stato anche pagato con la somma di dieci milioni /sempre folio 22 loc. cit./), ma come "prova" della sua idoneità a far parte dei Reale (folio 23 loc. cit.: *"lo stesso Salvatore mi spiegò, disse: puoi dire a Carmine, puoi dire a tutto il clan ,a Patrizio e agli altri quello che ho fatto e che quindi posso fare parte del clan"*: a quanto risulta verrà poi accontentato).

E dunque, conclusivamente, non può che rilevarsi la forte valenza accusatoria di quella parte del racconto del Fiani che vede partire dalla casa dei Luongo, proprio la sera/notte dei fatti, il raid omicida che i Rinaldi avevano in animo di eseguire proprio contro il Quagliariello.

Una forte, fortissima, valenza accusatoria specie se letta e valutata congiuntamente al contenuto delle ultime intercettazioni del gennaio del 2003. E valga il vero.

Si è già più sopra sottolineato che le intercettazioni in atti (protrattesi fino al 14 gennaio 2003, ossia fino a circa un mese prima del duplice omicidio) avevano consentito di prendere cognizione di quella che era l'atmosfera esistente tra gli appartenenti al gruppo Rinaldi/Reale (e cioè un gruppo criminoso che aveva, al momento, problemi di sopravvivenza, necessità di reperimento di armi e di soldi); ciò che però soprattutto emergeva era la circostanza che tale gruppo aveva in animo di vendicarsi delle perdite subite, attraverso una frenetica attività per organizzare azioni di ritorsioni. Ebbene proprio dalle ultime conversazioni del 9 e 12 gennaio del 2003 (riportate analiticamente a pagg. 47 e ss della sentenza di primo grado cui si rinvia), conversazioni intercorse proprio tra LUONGO Luigi e SOMMA Ciro, si evinceva che essi stavano preparando un vero e proprio agguato e che il SOMMA, cui era affidato il ruolo di basista, si era recato più volte sul luogo dei fatti per effettuare sopralluoghi; in particolare in una di esse emergeva la loro intenzione di *andare sul posto e colpire uno qualsiasi ("è meglio che andiamo lì a caso, se prendiamo a qualcuno li prendiamo")*.

Ebbene allora, va rilevata subito la chiara e logica riconducibilità del contenuto delle suindicate conversazioni all'agguato presso la pescheria del Quagliariello (e ciò anche tenuto conto dell'intervallo di tempo intercorso tra la loro intercettazione e l'evento delittuoso, avvenuto dopo circa un mese, apparendo più che usuale, quale dato acquisito nel notorio giudiziario, che un

agguato omicidiario camorristico veda decorrere tale lasso di tempo tra la sua programmazione/ideazione e la sua risoluzione operosa), risultando evidente la estremamente significativa coincidenza e concordanza tra le parole registrate tra Luongo Luigi e Somma Ciro (d'indubbio rilievo accusatorio) e quanto raccontato dal Fiani (che parla proprio di un'azione omicidiaria che, proprio in quel periodo, i Rinaldi volevano organizzare contro il Quagliariello e con il coinvolgimento di Luongo Salvatore).

Inoltre (ad ulteriore riprova della riferibilità di tali intercettazioni alla vicenda in esame) va rilevato che:

- Somma Ciro (con cui Luongo Luigi parla e con cui programma un agguato) è stato condannato per la vicenda in esame con sentenza passata in giudicato proprio nella sua qualità di "basista", quella cioè che si desume appunto dalle intercettazioni, ove si parla dei suoi ripetuti sopralluoghi sul posto (ed il fatto che il Quagliariello ricordi di averlo visto solo due volte, prima della sera del fatto quando lo vide per la terza volta, non è certo in contrasto con altre ripetute "visite" di cui si parla nelle conversazioni captate, visite che il Somma ben avrebbe potuto fare sul posto anche in assenza del Quagliariello);
- nel corso dell'agguato omicidiario rimasero vittime persone completamente estranee al contesto criminale, quelle persone "da colpire a caso" di cui appunto nelle intercettazioni.

Un terzo elemento di riscontro/conforto rispetto alle dichiarazioni accusatorie del Quagliariello, lo si ritrova nelle dichiarazioni di Mazzarella Ciro (esponente dell'omonimo clan, socio del Quagliariello nella gestione della pescheria ove si consumò il delitto) che, sentito a dibattimento quale teste, raccontava del suo incontro con il Quagliariello in Questura (ove era stato anche lui sentito dalla PG) e del fatto che in tale occasione quest'ultimo gli aveva riferito di avere riconosciuto con certezza poco prima, in quegli uffici, gli autori dell'agguato ("*... lui ha detto 'io ho riconosciuto le persone'; io ho detto: 'tu sei sicuro di quello che stai dicendo? Di quello che stai facendo?' e lui ha detto di sì' ... io ho detto: 'cosa stai facendo? Ti rendi conto di quello che stai facendo? Sei sicuro, se non sei sicuro?; lui mi ha detto: 'io sono sicuro': ud. 11-5-2004, folio 132 verb. stenotipico*): e non vi

ragione alcuna da parte del Quagliariello di mentire, per di più nella immediatezza dei fatti, al suo *influyente* referente.

Un quarto elemento di riscontro/conforto rispetto alle dichiarazioni accusatorie del Quagliariello, lo si rinviene negli esiti dell'esame dello stub eseguito sui giubbotti che i due imputati indossavano nell'immediatezza del fatto (va ricordato che Quagliariello, alla PG, descriveva in particolare con attenzione l'abbigliamento dei due aggressori e riconosceva poi nei due giubbotti indossati dai due Luongo, che gli erano stati mostrati di persona, gli stessi che i due sparatori indossavano al momento del fatto: ciò induceva la PG ad effettuare lo stub su tali indumenti).

I risultati delle analisi hanno infatti messo in evidenza l'esistenza, sul tampone relativo al prelievo effettuato sul giubbotto sequestrato a LUONGO Luigi, una particella contenente Piombo-Antimonio-Bario, univocamente riferibile, sulla base della letteratura scientifica internazionale, allo sparo di arma da fuoco, ed altre particelle indicative ma non esclusive dello sparo; sul tampone invece relativo al prelievo effettuato sul giubbotto sequestrato a LUONGO Salvatore particelle contenenti Bario-Calcio-Silicio ed altre particene indicative ma non esclusive dello sparo.

Non vi è chi non veda la forte valenza accusatoria di tale circostanza, specie se valutata (come correttamente statuito nella sentenza della Cassazione remittente del 19-1-2010) non di per sé sola (in modo parcellizzato) ma unitariamente a tutti gli altri elementi d'accusa suesposti (l'A.G. "*deve prendere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio*", attraverso "*un esame globale e unitario di tutti gli indizi considerati in una complessiva valutazione*").

E se da un lato va rilevato che, in tale ottica, riveste comunque un significativo valore *indiziario* la circostanza che sul giubbotto del **Luongo Salvatore** furono rinvenute particelle solo indicative (comunque "indicative") ma non esclusive dello sparo, d'altro lato non vi è invece dubbio alcuno sulla chiara valenza probatoria degli esiti dello stub eseguito sul giubbotto di **Luongo Luigi**, con evidenza indossato da chi aveva sparato nelle ore precedenti; ed a nulla rilevano le diverse conclusioni del consulente di parte

(dott. Margiotta) laddove lo stesso osserva che la particella trivalente fosse solo una: in merito va infatti ricordato che il prelievo dello stub fu effettuato a distanza di parecchie ore dal fatto e che i killer, almeno inizialmente, si allontanarono a bordo di un motociclo (anche se per un tratto di strada non lungo, ma comunque apprezzabile), sicché è ipotizzabile una dispersione nell'aria dei residui; né maggior pregio rivestono le osservazioni difensive del CT relative al fatto che "l'azione del vento avrebbe dovuto esercitare un'azione di fissaggio delle particelle sul tessuto", oppure relative ad un presunto "inquinamento ambientale", risultando la prima prospettazione non sostenuta da alcuna argomentazione di carattere scientifico, e la seconda sviluppata solo astrattamente, sul piano teorico, senza alcun riferimento a precise circostanze o fatti che legittimassero la formulazione di tale ipotesi (a tal fine non rivestendo davvero alcuna valenza difensiva la testimonianza, citata nei motivi d'appello, di tal **Ciro Miele**, asseritamente "fabbro", che si limitava a riferire che il **Luongo Luigi**, *il giorno precedente il fatto delittuoso, lo aveva "aiutato a riparare il cancello di casa"*).

Ebbene, ciò posto, va a questo punto sottolineata l'evidente rilevanza di **tutti gli elementi suesposti** ai fini dell'affermazione di responsabilità dei due imputati.

La stessa Suprema Corte, nella più volte citata decisione remittente del 19-1-2010, ne ribadiva in tali sensi il rispettivo peso processuale, risultando per altro "pacifica" la loro esistenza: *"le circostanze, peraltro pacifiche, prima e dopo la rinnovazione in sede di rinvio, sono: l'appartenenza dei fratelli **Luongo al clan Rinaldi-Reale**; le conversazioni telefoniche tra **Luongo Luigi ed il Somma**, reo confesso in ordine alla sua partecipazione ai fatti, da cui emerge l'intenzione di "andare sul posto" e colpire "uno qualsiasi"; la riunione degli affiliati al clan Rinaldi nell'abitazione di **Luigi Luongo** la notte del 16 febbraio, poco tempo prima della sparatoria nella pescheria gestita dal **Quagliarello**; la presenza del **Somma**, detto 'o barese, alla medesima riunione; il rinvenimento di una particella di piombo, antimonio e bario, univocamente riferibile allo sparo, sul giubbotto indossato da **Luongo Luigi** al momento dell'arresto avvenuto poco dopo i fatti"*.

Ed allora, ciò posto, va rilevato che le dichiarazioni accusatorie rese dal Quagliariello nel giudizio di primo grado relativamente alla personale partecipazione ai fatti omicidiari in esame dei due fratelli Luongo (la cui attendibilità intrinseca assume in verità già di per sola un sufficiente valore probatorio), si coniugano perfettamente, logicamente ed univocamente con tutte le altre acquisizioni processuali: proprio il Quagliariello è risultato essere infatti la vittima predestinata della spedizione omicidiaria organizzata, proprio in quei giorni, dal clan Rinaldi (cui erano strettamente legati i Luongo), spedizione di cui si era discusso alla presenza dei due fratelli Luongo (ed alla quale Gennaro Rinaldi teneva in particolar modo partecipasse Luongo Salvatore), spedizione che era poi partita la sera del fatto della casa dei due Luongo (con Somma Ciro, già condannato per tale fatto con sentenza definitiva, presente); e subito dopo gli omicidi sul giubbino di Luongo Luigi veniva rinvenuta una "particella" di P.A.B. univocamente riferibile allo sparo. In sostanza (e conclusivamente) è proprio l'esame complessivo e congiunto di tutti tali elementi che, posti a confronto con le dichiarazioni accusatorie del Quagliariello (la cui attendibilità e la cui indicatività sono state ribadite con argomentate motivazioni, cui si rinvia, nella prima parte della presente sentenza), consente una composizione unitaria di tutte le circostanze emerse nel processo che, attraverso la loro reciproca integrazione, si risolvono in un complesso indiziario a carico degli imputati dal significato dimostrativo univoco e pregnante, tale da superare una loro iniziale ambiguità (per la verità sussistente solo in alcuni casi e solo se ci si fosse limitati, attraverso un non corretto *modus operandi*, ad una loro "parcellizzata" valutazione, stigmatizzata dalla decisione della Cassazione del 19-1-2010).

Né a considerazioni diverse possono portare le argomentazioni difensive contenute nei motivi d'appello.

Si sostiene da parte della difesa che minerebbe la complessiva attendibilità del Quagliariello il suo **mendacio** in ordine:

a) alla condotta tenuta successivamente alla fuga dei killer: il teste in un primo momento non riferiva infatti di essersi allontanato dalla pescheria subito dopo i fatti //come invece accertato a seguito delle testimonianze degli

agenti di PG intervenuti, in particolare del teste Tabula che raccontava di aver fermato Quagliariello mentre stava allontanandosi in auto dal posto, in compagnia di tal Radice//; successivamente Quagliariello riferiva di essersi allontanato dalla pescheria (a suo dire per raggiungere l'ospedale Loreto Mare per chiamare un'ambulanza) dopo l'arrivo di una pattuglia della polizia che era sopraggiunta, versione contraddetta dalle dichiarazioni del teste Radice, dalle quali emerge invece che, nel momento in cui il Quagliariello si allontanò dalla pescheria, non era ancora sopraggiunta sul posto alcuna pattuglia della polizia (come per altro risulta anche dalle citate deposizioni degli altri testi di PG);

b) ai contatti avuti con il Mazzarella subito dopo l'episodio delittuoso (negati dal teste ed invece ammessi dal Mazzarella Ciro, come sarà precisato più oltre).

Orbene, va sul punto rilevato che, come efficacemente sottolineato dalla Cassazione remittente nella sentenza del 19-1-2010, sulla base di tali circostanze non si può certo pervenire ad una conclusione di complessiva inattendibilità del teste, e ciò perché tale comportamento del Quagliariello trova la sua spiegazione in un doveroso "approfondimento delle ragioni" dello stesso, operato alla luce di "tutte le circostanze relative all'ambiente ed ai personaggi coinvolti nel processo".

E valga il vero: Quagliariello era, come già più volte sottolineato, un soggetto, se non affiliato al clan Mazzarella, comunque ad esso strettamente contiguo (era socio di Mazzarella Ciro nella gestione della pescheria, di cui era anche amministratore); lo stesso era anche perfettamente al corrente del ruolo criminale della famiglia Mazzarella ("i miei soci "stanno in mezzo alla strada", sono i Mazzarella, li conoscono tutti": folio 94 verb. sten. dep. dib. 11-5-2004) e della faida con la famiglia Reale ("c'è una faida che dura dal 1989, mi sembra, '88": folio 99 loc. cit.); altra circostanza chiara è infine che il Quagliariello aveva ben capito di essere proprio lui la vittima designata, e non i suoi due dipendenti (domanda dif.: "l'omicidio dei suoi due dipendenti era in collegamento a questa faida?"; risp.: "penso di sì. Però non volevano a quei due, volevano a me, secondo me": folio 99 loc. cit.). Orbene, di tale strettissima contiguità con il clan del Mazzarella (nella quale, repetita, il teste aveva individuato anche la causale dell'agguato che lo vedeva come primo

bersaglio) il Quagliariello cerca però, sempre e comunque, di limitare la rilevanza, ribadendo più volte che con i Mazzarella parlava solo "di commercio": *"la faida tra loro non so che è successo, io non entro nei meriti, io entravo nei meriti solo di commercio, non di malavita ..."*; dopo i fatti *"ci siamo parlati così, per chiarire delle cose che io con loro non ho niente a che vedere"*; *"... io ho detto solo che voglio stare tranquillo e voglio fare la mia strada e loro fanno la loro strada"* (foli 100 e 101 loc. cit.).

Ebbene è proprio dall'analisi complessiva di tali dati che può desumersi la ragione delle susesposte dichiarazioni del Quagliariello (di cui ai punti a e b sopra riportati), **quella medesima ragione che lo indurrà a dichiarare in un primo momento alla PG di non aver riconosciuto gli autori dell'agguato (da lui invece chiaramente subito individuati come i responsabili omicidi):** la parte lesa, subito dopo i fatti, ha invero necessità di contattare i suoi più diretti referenti ai quali deve raccontare immediatamente l'accaduto, prima ancora dell'intervento delle forze dell'ordine, e ciò sia per l'enorme rilevanza criminosa del fatto in sé (che, secondo la già esposta convinzione della parte lesa, vedeva direttamente interessati proprio i Mazzarella, avendo ricondotto il Quagliariello l'agguato in esame alla faida in corso tra gli stessi ed il clan Rinaldi/Reale), sia soprattutto allo scopo di ottenere dai Mazzarella una protezione per sé ed in primis un aiuto per porre al sicuro i suoi figli, uno di 23 anni ed una di 18 anni (e tale esigenza del Quagliariello è pacifica, anche se però, ovviamente, lo stesso non la ricollega, per le ragioni che si andranno ad esporre, ai suoi contatti con i Mazzarella: in merito vi sono numerosi passi della sua deposizione riportati anche nella sentenza di primo grado cui si rinvia /si veda tra le tante quella a folio 36 della dep. dib. dell'ud. dell'11-5-2004 laddove, raccontando di ciò che ha fatto dopo essere uscito dalla Questura dopo le prime deposizioni, dichiara: *"sono andato a mettere a posto a loro"* e poi a folio 42: *"dovevo far andare via i miei figli da quella zona"/*). Sul punto va osservato (a supporto della fondatezza di quanto sopra rilevato circa la necessità del Quagliariello di cercare la "protezione" per la sua famiglia dai Mazzarella e non certo dalla PG o all'AG) che **nella stessa decisione della Cassazione del 19-1-2010 viene efficacemente sottolineata la logicità di tale assunto**, alla luce della considerazione secondo cui, all'esito di una complessiva *"doverosa valutazione dei fatti nel contesto in cui*

si sono verificati”, ed in particolare della “circostanza che il teste, se non affiliato al clan Mazzearella, è comunque ad esso contiguo”, “le protezioni in un siffatto ambiente non sono normalmente richieste (eccetto i casi di dissociazione) alle Istituzioni, bensì sono richieste e fornite all'interno delle medesime ‘famiglie’, con modalità e procedure attinenti alle logiche dei sodalizi criminosi”.

E tale esigenza del Quagliariello non può che essere soddisfatta, nell’ottica di quel contesto criminoso in cui mostra di essere inserito, solo attraverso il preventivo contatto con i Mazzearella (è a loro che va richiesta protezione per la famiglia), un contatto che va ricercato, che vi è poi stato, e che però va anche strenuamente negato all’AG, e ciò in quella concorrente ottica dello stesso teste che vuole comunque ed in ogni caso mostrare di voler “tenere separata la sua strada” da quella dei Mazzearella medesimi, perché con loro “non ha niente a che vedere”, rendendosi con evidenza conto della rilevanza negativa di tale strettissima contiguità (che va ben oltre i semplici interessi di “commercio”).

Sono queste le ragioni per cui il Quagliariello rende dichiarazioni inverosimili in ordine al tempo ed ai momenti del suo immediato allontanamento dal posto dopo l’agguato (cercando poi di spiegarle con ingiustificabili motivazioni): la parte lesa ha in realtà necessità di raggiungere e parlare con i Mazzearella (ecco perché la corsa in auto con il Radice, via dalla pescheria, prima ancora dell’arrivo della PG), ma non vi riesce perché bloccato dalla PG (che lo ferma infatti in auto con il Radice) e perché portato subito in Questura per la sua prima deposizione e per il primo atto di individuazione; il Quagliariello riconosce gli autori dell’agguato, ma non lo dice perché deve preventivamente parlare con i Mazzearella (è significativa la seguente frase del Quagliariello che, dopo essere stato più volte compulsato sul punto a dibattimento, dichiara, riferendosi ai momenti che erano intercorsi tra le sue deposizioni in Questura: “già avevo in mente di fargliela pagare a quelli là, per questo sono sceso /dalla Questura/ e sono tornato dopo mezz’ora un’altra volta”: folio 67/68 loc. cit.: Quagliariello aveva cioè già riconosciuto i due Luongo, voleva “fargliela pagare” rappresentando alla PG la sua certezza in ordine al fatto che erano stati proprio loro gli autori dell’agguato, ma prima doveva risolvere i



suoi “problemi”, e per questo prima “scende” dalla Questura e poi vi torna). Quagliariello lascia allora la Questura e riesce a parlare con Mazzarella Ciro. **E che tale incontro vi sia poi effettivamente stato lo dichiara proprio Mazzarella Ciro:** è invero lo stesso Mazzarella che ammette di aver sentito il Quagliariello proprio quella notte, *“sul telefonino, verso le sei, perché stavo in strada”*, ricevendo dallo stesso la notizia che *“erano state ammazzate due persone”*: si veda la sua deposizione all’ud. dell’11-5-2004 (e ciò, si badi, prima del successivo incontro personale che ebbe poi con la parte lesa in Questura, di cui si è già detto); il Quagliariello però, per le già esposte ragioni, nega tali contatti con l’AG (uscito dalla Questura *“non ho parlato con nessuno, solo con i miei figli ho parlato”*: folio 36 loc. cit.); solo all’esito degli stessi poi (una volta ottenuta dai Mazzarella la protezione per i familiari) tornerà sua sponte dalla PG, procedendo anche ad ammettere la positiva precedente individuazione degli autori dell’agguato (va poi ricordato che Mazzarella incontrerà personalmente il Quagliariello dopo l’esito positivo del riconoscimento, esito positivo ribaditogli con certezza da tale teste come più sopra già ampiamente riportato).

Ebbene proprio tali considerazioni consentono di ritenere (nei sensi prospettati dalla stessa Cassazione remittente alle pagine 7/8 della decisione del 19-1-2010) come *alcuna incidenza abbia sull’attendibilità del teste, in riferimento all’avvenuto riconoscimento nella fase delle indagini (riconoscimento confermato nel dibattimento di primo grado), il racconto non veritiero del Quagliariello concernente non il riconoscimento, bensì le fasi immediatamente successive al fatto*, avendo trovato tale parte “non veritiera” del racconto una sua logica, coerente e chiara spiegazione nella compiuta e complessiva suesposta analisi degli atti processuali.

Analoghe considerazioni possono farsi quanto al **contrasto, in ordine alle modalità del riconoscimento operato presso gli uffici della Questura dal Quagliariello**, tra la versione fornita dal teste e quella degli agenti di PG (la parte lesa ha sempre negato decisamente di avere visto i tre individui insieme “nel corridoio” della Questura, come asserito dai testi di PG, riferendo invece di averli visti “dietro uno specchio” nel corso di un atto di individuazione eseguito presso quegli stessi uffici): ebbene non si comprende quale rilevanza

possa avere, ai fini della valutazione di attendibilità del Quagliariello, tale contrasto, risultando in ogni caso quale fatto pacifico che la parte lesa ebbe modo di personalmente vedere presso gli uffici della Questura proprio gli attuali imputati, riconoscendo con certezza negli stessi gli autori dell'agguato in oggetto.

Assolutamente non condivisibili appaiono poi quelle considerazioni difensive (fatte proprie anche dal precedente giudice d'appello la cui decisione è stata annullata dalla Cassazione con la decisione del 19-1-2010) secondo cui le "molteplici esposizioni visive dei presunti killer mostrati" al Quagliariello nella immediatezza dei fatti avrebbero creato "*sovrapposizioni di immagini*" tali da "convincere" lo stesso "di una falsa verità", anche per la iniziale presenza del Somma con i due imputati, e ciò tanto più che tale teste avrebbe più volte modificato, nelle sue varie dichiarazioni, le descrizioni delle caratteristiche fisiche di tali soggetti.

Sul punto può risponderci ancora una volta con **le seguenti efficaci considerazioni espresse dalla Suprema Corte remittente** nella sentenza del 19-1-2010 (pienamente condivisa da questa Corte): le suesposte tesi '*non appaiono connotate da adeguata congruenza logica perché, se è vero che il Quagliariello ha riconosciuto gli imputati fin dall'inizio (anche se lo ha rivelato soltanto un'ora dopo), innanzitutto per il loro abbigliamento (giubbini e copricapo), identico a quello indossato poco prima dagli autori della sparatoria, è irrazionale ipotizzare in quel momento una sovrapposizione di immagini tra gli autori del crimine e i fratelli Luongo, e ciò per il solo fatto di aver visto gli imputati in compagnia del Somma; sicché perdono, in tal modo, rilevanza le difformità o meglio le imprecisioni descrittive degli imputati di cui alle dichiarazioni successive del Quagliarello*'.

Quanto poi alle **dichiarazioni rese dal Somma** nel primo giudizio di rinvio (dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti per il fatto in esame, dichiarazioni nelle quali, a fronte di una precedente iniziale piena confessione, lo stesso non solo scagionava i due Luongo ma negava anche la propria personale responsabilità), ne va rilevata

la palese irrilevanza ai fini del decidere, e ciò sia perché il fatto che il predetto Somma abbia preso parte all'agguato omicidiario in oggetto è processualmente incontestabile in quanto coperto da giudicato, sia perché le stesse in ogni caso, proprio per il loro contenuto contraddittorio rispetto alle precedenti e per la negazione anche del fatto proprio, si qualificano palesemente inattendibili ed incredibili.

Ed è proprio dall'analisi della sequenza temporale di tali dichiarazioni e del loro confuso contenuto che si perviene alla suesposta conclusione.

Il Somma infatti nel giudizio di primo grado si protestava innocente, e però, dopo la sentenza di condanna (del 2-2-2005), chiedeva di rendere dichiarazioni al PM, innanzi al quale allora, in data 16-2-2005, confessava la sua responsabilità, scagionava i fratelli Luongo e indicava gli autori (per lui) del reato; dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (da lui non appellata) cambia però atteggiamento e nell'interrogatorio del 15-1-2008 (interventivo nel primo giudizio di rinvio) riferisce che quelle dichiarazioni del 16-2-2005 (contestategli mediante lettura dalla difesa) erano false, tranne che nella parte in cui scagionava i Luongo.

Ebbene, ciò posto, va rilevato che plurimi sono gli elementi che offuscano decisamente tutte le dichiarazioni del Somma:

- la sua dichiarazione del 16-2-2005 (per come si evince da quelle parti contestatigli dalla difesa nell'int. del 15-1-2008, uniche utilizzabili) collide irrimediabilmente con tutta una serie di pacifiche acquisizioni processuali ed appare mirata solo ad escludere dalla scena i due Luongo, inserendo per altro nella stessa tutta una serie di altre persone, tali da necessitare, contrariamente a quanto accertato, la presenza di più mezzi di trasporto (*risultando di conseguenza svilita la sua contestuale "confessione", che lo stesso Somma poi ritratterà dichiarando che la stessa era finalizzata solo ad "uscire dal carcere"*): il Somma riferisce invero (contrariamente a quanto dichiarato dal Fiani, lui sì attendibile teste oculare degli oggettivi accadimenti verificatisi quella notte, e contrariamente a quanto raccontato dal Quagliariello) che la spedizione partì "da casa di Rinaldi Filomena al Rione Villa, che è disabitata" (anziché, come accertato, da casa dei Luongo al rione Pazzigno, abitata dagli stessi), che furono utilizzate "due Fiat punto grigie" (anziché, come

accertato, una sola auto Fiat Punto; inoltre non parla proprio di un motorino) e che a partecipare al fatto, oltre alle persone indicate dal Fiani (tra cui Oliviero, Grassia e Marigliano), furono anche Vigorito Vincenzo e soprattutto Rinaldi Gennaro, Rinaldi Ciro e Rinaldi Vincenzo, questi ultimi mai citati dal Fiani;

- dall'analisi della sua "ritrattazione" del 15-1-2008 (che poi "ritrattazione" vera e propria non è, se non nella parte in cui nega la sua responsabilità e nega la veridicità delle chiamate in correità, atteso che invece viene mantenuta ferma l'affermazione di non colpevolezza dei due Luongo) emergono passaggi irragionevoli/illogici (non si capisce la ragione per cui, se asserisce di non aver partecipato ai fatti e di non saperne nulla, e se asserisce che tutte le sue chiamate in correità sono state "inventate", il Somma possa poi essere così sicuro e convinto della innocenza dei Luongo //domanda del giud. a latere: quindi, in definitiva, lei di questo episodio non è a conoscenza di nulla perché estraneo lei e sono estranei i fratelli?; risposta secca: Sì; -folio 8 verb. sten. del 15-1-2008) ed inquietanti/inquinanti (riferisce che la sua passata scelta di "confessare" risultava motivata da una volontà di "collaborare" tutta tesa solo ad "uscire dal carcere" -folio 7- e che si era "inventato le cose" anche sulla base di ciò "che ho sentito anche durante il processo, che i testimoni dicevano delle cose" -folio 8-, dichiarando anche che la "ritrattazione" era dovuta al fatto che "l'avvocato dei collaboratori", nonostante la promessa fattagli dal PM, non aveva "messo il ricorso in appello contro la sentenza" -folio 7-) che ne minano irrimediabilmente alla radice l'attendibilità.

Quanto poi all'esito **negativo della ricognizione formale** effettuata dal Quagliariello in sede di rinvio, non si può ancora una volta che convenire con la Cassazione remittente laddove rileva, in sostanza (pag. 6 della decisione del 19-1-2010), come la valenza dello stesso risulti inficiata da una serie di considerazioni, che qui di seguito si andranno ad esporre (indicate nel decorso del tempo dai fatti e nella valutazione del contesto e della collocazione malavitosa del teste e degli imputati), considerazioni che consentiranno di

ritenere affidabili ed attendibili le prime positive individuazioni, ed al contrario inaffidabile l'ultima negativa ricognizione.

Tutto ciò, ovviamente, nel rispetto del principio più volte ribadito dalla Suprema Corte secondo cui, quando un riconoscimento progressivamente sollecitato in forme diverse abbia dato, come nella fattispecie, esiti differenti, il giudice ben può ritenere più credibile nel caso concreto il risultato di procedure in astratto meno affidabili rispetto a quella della ricognizione personale, a patto che si illustrino gli elementi di fatto a supporto di tale decisione.

Ebbene un primo elemento da tener presente in tale valutazione è "il tempo" in cui è stata eseguita tale ricognizione, "*comunque effettuata a cinque anni di distanza dai fatti*" (ricorda la Cassazione), a distanza cioè di un considerevole lasso di tempo rispetto al momento dell'agguato, laddove cioè il ricordo dei visi e delle fattezze fisiche degli aggressori non poteva che essere ormai sfumato nelle mente e nel ricordo di chi aveva vissuto i primi drammatici momenti dell'aggressione.

Un secondo elemento da valutare a tal fine è poi, come efficacemente sottolineato sempre nella decisione della Cassazione remittente, "*non solo il contesto e la collocazione malavitosa - sia degli imputati, che della parte offesa - ma anche le probabili e logicamente presumibili influenze dei clan di appartenenza*". E tale considerazione ben si coniuga con tutti i plurimi elementi investigativi esposti nelle precedenti pagine, alla luce dei quali tale agguato omicidiario si colloca nella faida all'epoca esistente tra il clan Mazarella (cui era contiguo il Quagliariello) ed il clan Rinaldi/Reale (cui erano strettamente legati i due Luongo); è più che corretto ed in linea con le acquisizioni processuali dunque ritenere che via siano state "*probabili e logicamente presumibili influenze dei clan di appartenenza*" che possano avere inciso sull'esito negativo della predetta ricognizione personale, e ciò tenuto conto dell'alternarsi nel tempo di scontri e tregue tra le citate compagini criminose, di cui ad esempio parla il collaboratore Fiani (che ricorda, come già sottolineato nel corso dell'analisi complessiva delle sue dichiarazioni, una "tregua" tra gli indicati clan poco prima dei fatti) e la cui esistenza è ammessa, anche se solo come ipotesi, dal collaboratore Misso Giuseppe ("*... tutto è possibile, negli ultimi anni Sabatino si è seduto con*



Mazzarella che gli aveva ammazzato il padre, poi tutto è possibile in questa camorra di oggi": verb. dep. Misso, nella rinnovazione dibattimentale del 10-7-2012): è "logicamente presumibile" cioè che un successivo mutamento dei contesti e delle dinamiche criminali del luogo abbia ben potuto "influire" sui "ricordi" dei fatti della parte lesa, divenuti per tali ragioni non più precisi e sicuri come invece erano nell'immediatezza dei fatti.

Tutto ciò offusca decisamente l'affidabilità dell'ultima negativa ricognizione personale, risultando invece al contrario palese l'attendibilità dei primi atti di individuazione personale: questi ultimi invero:

- non possono ritenersi frutto di alcuna "influenza" inquinante del clan di riferimento del Quagliariello: è bene sottolineare il punto, ribadendo ancora una volta l'estrema rilevanza di un elemento davvero di primaria importanza nell'affermazione di attendibilità della parte lesa: **quando venne portato in Questura il Quagliariello, oltre a riferire dettagliatamente la dinamica dei fatti, forniva esclusivamente una descrizione delle fattezze fisiche e dell'abbigliamento degli aggressori senza indicare, però, assolutamente, né i loro nomi, né i loro eventuali soprannomi o altro, e senza parlare in alcun modo (neanche per accenni) della faida tra i Rinaldi/Reale ed i Mazzarella;** la PG addiveniva pertanto alla decisione di condurre in Questura i due fratelli Luongo ed il Somma soprattutto sulla base degli elementi investigativi tratti da progressi recenti precisi dati conoscitivi e d'indagine (repetita iuvant: la circostanza che titolari della pescheria ove si era verificato l'agguato erano i fratelli Francesco e Ciro Mazzarella; il contenuto di intercettazioni telefoniche e ambientali nelle quali interlocutori erano componenti del clan Rinaldi/Reale, tra cui la PG identificava **anche Somma Ciro e Luongo Luigi**, che stavano "programmando", poco tempo prima della vicenda omicidiaria, di colpire "qualcuno a caso" degli avversari del clan), elementi che portavano immediatamente ad inquadrare il delitto nell'ambito della faida in corso tra i due opposti clan camorristici dei MAZZARELLA da un lato e dei RINALDI-REALE dall'altro: ebbene tutto ciò collide irrimediabilmente, rendendola palesamente e logicamente insostenibile, con la prospettata tesi difensiva secondo cui il Quagliariello

avrebbe preordinato un'accusa calunniosa verso gli imputati: **non fu lui ad indicarli, fu la PG che li pose al suo cospetto, il Quagliariello se li trovò davanti e solo in quel momento riconobbe gli aggressori;**

- l'affidabilità della prima individuazione (è bene ribadire anche tale punto) è risultata poi confermata e confortata nel prosieguo del processo, coniugandosi perfettamente, logicamente ed univocamente con tutte le altre acquisizioni processuali: proprio il Quagliariello è risultato essere infatti la vittima predestinata della spedizione omicidiaria organizzata, proprio in quei giorni, dal clan Rinaldi (cui erano strettamente legati i Luongo), spedizione di cui si era discusso alla presenza dei due fratelli Luongo (ed alla quale Gennaro Rinaldi teneva in particolar modo partecipasse Luongo Salvatore), spedizione che era poi partita la sera del fatto della casa dei due Luongo (con Somma Ciro, già condannato per tale fatto con sentenza definitiva, presente); e subito dopo gli omicidi sul giubbino di Luongo Luigi veniva rinvenuta una "particella" di P.A.B. univocamente riferibile allo sparo.

Sono tutte queste pertanto le ragioni che inducono questa Corte, come detto, a ritenere credibili ed attendibili le prime individuazioni personali, ed inaffidabile ed inattendibile la successiva ricognizione personale.

E sono anche queste stesse ragioni (fondate sulla corretta analisi della genesi delle accuse del Quagliariello) che consentono di ritenere **le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Misso Giuseppe** del tutto inidonee ad intaccare il suesposto solido materiale probatorio acquisito a carico dei due imputati.

Nel corso della sua deposizione del 10-7-2012 (disposta a seguito di rinnovazione dibattimentale) il Misso riferiva che i Mazzarella "*avevano indotto uno dei testi a mentire sugli esecutori materiali di quell'omicidio*", in tal modo "*ottenendo la condanna di due killer del clan Rinaldi*".

La difesa ritiene che tali dichiarazioni possano supportare la tesi della preordinata accusa calunniosa del Quagliariello verso i due imputati.

Va al contrario agevolmente rilevato che le dichiarazioni del Misso (che riferisce notizie apprese de relato da un soggetto deceduto, Bove Eduardo):

-- non solo risultano non compiutamente verificabili nel loro contenuto (la fonte del Misso, Bove Eduardo, è come detto deceduta); e tale verifica sarebbe stata oltremodo necessaria, al fine di apprezzare la reale natura di tale notizia, attesa l'esigenza di colmare le evidenti lacune della deposizione stessa in ordine alla fonte primaria delle informazioni del Bove (fonte non riferita dal Misso e rimasta ignota), ed in ordine all'epoca ed alle modalità di tali confidenze, su cui il Misso è stato alquanto generico, non ricordandole con precisione (ad esempio colloca l'agguato in esame nel 2002, e non nel 2003 /quando si è in realtà verificato/, e colloca le confidenze prima "*nel 2004-2005, prima che -Bove- venisse ammazzato*" /pag. 5 verb. ste. dep. dib./, poi come avvenute "*nel 2004-2003*" /pag. 7 loc. cit./, poi "*il 4 aprile, in quel periodo là, non so cronologicamente*" /di quale anno dunque non si sa/, e poi come avvenute "*a Rimini e a Napoli*"; per altro non è da dimenticare (quale elemento oggettivamente inquinante) che, all'epoca, il Bove, prima legato ai Mazzarella, era invece "*un po' in contrasto con i Mazzarella*" (a dire dello stesso Misso "*non è una questione di doppio gioco, è una questione che si voleva allontanare dalla famiglia Mazzarella, perché poi è venuto a conoscenza che lo volevano ammazzare*") e che stava "*programmando di attaccare -con i Misso- la famiglia Mazzarella*" (pag 7 l.cit.), compagine familiare descritta dal Bove stesso (nell'ottica, oggettivamente inquinante, tesa a convincere i sodali ad appoggiarlo in tale "attacco" verso i Mazzarella, poi sfociato effettivamente in "*alcuni omicidi che abbiamo commesso ai danni di Mazzarella*") come "*famiglia che manovrava le persone per accusare persone ... una minaccia per il loro clan*" (idem);

-- ma anche e soprattutto appaiono in evidente ed insormontabile contrasto con la genesi delle accuse del Quagliariello (*non fu lui ad accusare subito i due Luongo, come sarebbe stato logico ove ci si trovasse davvero di fronte ad un'accurata predisposizione di una falsa accusa calunniosa /addirittura programmata con i Mazzarella/, essendo invece stata la PG a portare al suo cospetto i due imputati sulla base di pregresse conoscenze investigative*), ed anche in sé logicamente ben poco credibili, atteso che se la volontà dei Mazzarella (e per loro conto del Quagliariello) fosse davvero stata quella di *eliminare pericolosi affiliati* del clan Reale/Rinaldi, allora

sarebbe stato ben più logico e coerente, una volta deciso di programmare una calunnia, "accusare" personaggi ai vertici del sodalizio (e cioè ad esempio quel Rinaldi Ciro, che secondo il Misso sarebbe stato il reale autore degli omicidi in oggetto); quanto poi alla circostanza che il Quagliariello "restò sul posto" in epoca successiva ai fatti, ebbene la stessa si spiega (piuttosto che come prova del "mendacio" del teste) come effetto di quella "protezione" del clan di riferimento (i Mazarella) al Quagliariello medesimo.

Tutto ciò consente allora, come detto, di ritenere le predette dichiarazioni del Misso del tutto ininfluenti ai fini del decidere e comunque ed in ogni caso tali da non sminuire la rilevante ed univoca portata probatoria di tutti gli altri elementi d'accusa acquisiti in atti nei confronti dei due imputati (*solo per incidens va comunque sottolineato il fatto che in ogni caso il Misso finisce con l'attribuire ai due Luongo la qualifica di "killer del clan Rinaldi", pienamente in linea con tutte la prospettazione accusatoria*).

Né a considerazioni diverse possono portare infine **le ultime acquisizioni documentali** (il certificato penale e quello dei carichi pendenti del Quagliariello), atteso che dalle stesse si ricavano solo elementi da cui si desume una personalità del teste (quale soggetto inserito in contesti criminosi) già aliunde comprovata, pacificamente ammessa ed acquisita agli atti, ma in ogni caso, come più sopra ampiamente argomentato, inidonea ad intaccare la attendibilità delle sue originarie accuse (e tutto ciò vale anche con riferimento al predente relativo ad una condanna per calunnia, posto che nella fattispecie si è invece dimostrato che, logicamente e per il dipanarsi storico della vicenda, non può assolutamente ipotizzarsi un'accusa calunniosa).

Va conclusivamente pertanto confermata l'affermazione di responsabilità dei due Luongo in ordine a tutti i reati di cui in epigrafe.

In ordine alle richieste difensive **in punto di pena**, va osservato quanto segue:



- quanto all'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91, va rilevato che in riferimento alla stessa (sulla sua sussistenza) alcuna considerazione è da farsi da parte di questa Corte, e ciò ai sensi dell'art. 597 primo comma cpp, atteso che tale punto della decisione di primo grado non ha formato oggetto di alcun motivo di gravame: e per rendersi conto di ciò basta leggere i motivi d'appello in atti:

a) l'avv. Cardillo (all'epoca difensore dei due Luongo) non parla mai nel suo appello di tale aggravante, mai citata, esaminata e/o contestata in nessuna forma;

b) l'avv. Senese (unico difensore attuale dei due Luongo) chiede esclusivamente, sia nell'incipit del suo atto d'appello sia nella parte finale (pag. 26), *"escludersi l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91"* e però poi non si spende una parola, che sia una, sul punto (immediatamente dopo l'enunciazione di tale motivo d'appello, dopo un rigo in bianco, si passa alla richiesta delle attenuanti generiche): vi è dunque una palese assenza di una puntuale contestazione delle argomentazioni esposte dal primo giudice nella motivazione della condanna dei due imputati in ordine alla sussistenza di tale aggravante, e non vi è alcuna argomentata critica dei punti della decisione del primo giudice che non si condividono.

In ogni caso questa Corte rinvia a tutti gli elementi di fatto invece analiticamente esposti più sopra (intercettazioni ambientali e telefoniche, dichiarazioni del collaboratore Fiani) da cui si evince una evidente riconducibilità della vicenda omicidiaria in oggetto all'intenzione palese dei suoi autori di volere, attraverso la stessa, agevolare il clan camorristico di riferimento dei Rinaldi;

- quanto alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, risulta agevole rilevare che non è stato acquisito agli atti alcun elemento che induca al riconoscimento delle medesime, e che anzi plurimi sono i dati processuali di segno nettamente contrario: ostanto invero a tale concessione l'intensità del dolo desumibile dalla fredda e preordinata determinazione dimostrata dagli imputati nel portare a termine l'azione delittuosa (*si era deciso di "colpire a caso" le persone presenti nella pescheria, e così poi si è fatto, una volta sfuggita all'agguato la principale vittima*), la complessiva relevantissima gravità del fatto (*a seguito dell'agguato hanno*

trovato la morte due persone che nulla avevano a che vedere con le motivazioni che avevano indotto i due Luongo all'agguato omicidiario), l'efferatezza delle modalità di esecuzione (vanno ricordati i plurimi colpi esplosi "con rabbia" contro le due vittime, ferme ed inermi, in conseguenza stizzita del mancato raggiungimento del principale bersaglio, rifugiatosi dietro una porta a vetri blindata), l'elevata pericolosità sociale degli imputati resa evidente dai loro allarmanti precedenti penali (Luogo Luigi annovera, tra le altre, una condanna per art. 416 bis cp, una per rapina ed una per art. 73 dpr 309/90, mentre Luongo Salvatore annovera, tra le altre, una condanna per art. 416 bis cp, due condanne per rapina e tre condanne per art. 73 dpr 309/90).

In ordine infine al **quantum della pena da irrogare**, va rilevato che lo stesso va indicato nella **misura finale complessiva di anni 28 di reclusione** per ciascuno di loro, e ciò alla stregua del medesimo computo operato dai primi giudici, *computo per la verità che risente di un evidente errore di conteggio in bonam partem, atteso che non risulta indicato alcun aumento della pena base con riferimento alla pur ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91 (errore non emendabile in questa sede in carenza di appello sul punto del PM o del PG)*, computo che in ogni caso questa Corte fa proprio, nella sua indicazione finale e negli aumenti per le varie continuazioni, risultando il medesimo, alla luce di tutte le circostanze suindicate nonché dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p, del tutto equo e più che proporzionato rispetto alle feroci modalità esecutive dei fatti in contestazione e della trasgressiva personalità e della connessa pericolosità sociale dei due Luongo (*più che congrua appare la pena iniziale di anni 22 di reclusione, prossima al minimo edittale, per l'omicidio di Manfredi Gennaro, e più che congrui, ed assolutamente non ulteriormente diminuibili, appaiono gli aumenti conteggiati per gli altri reati: 2 anni per il secondo omicidio ai danni di Ciletti, 1 anno per ciascuno dei due tentati omicidi ai danni di Quagliariello e Russarollo, 1 anno e 6 mesi per i delitti concernenti la viol. l. armi di cui ai capi b e c, 6 mesi per la ricettazione dell'arma utilizzata e sequestrata, 4 mesi per la ricettazione del motorino, di provenienza illecita, utilizzato per l'agguato*).

L'impugnata sentenza va, pertanto, integralmente confermata, ed i due imputati vanno singolarmente condannati, ai sensi dell'art. 592 comma tre cpp, al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio.

P . Q . M .


Visto l'art. 627 c.p.p., decidendo su rinvio della Corte di Cassazione, conferma la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Napoli in data 2-2-2005 nei confronti di Luongo Luigi e Luongo Salvatore, appellata dagli stessi, e condanna ciascuno di loro singolarmente, ai sensi dell'art. 592 comma tre cpp, al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio.

Indica in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.

Napoli 25 ottobre 2012

IL PRESIDENTE ESTERNE
(Corte di Assise di Napoli)

Il Presidente est.
dot. Domenico Zeuli



dispartite in cancelleria il 6.12.12

